

**REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DELEGATE ALLA PROVINCIA AI SENSI DEGLI  
ARTICOLI 98 E 100 DELLA L.R. 27 GIUGNO 1985, N. 61**

**TITOLO I**

**OGGETTO E FINALITA'**

**Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO (\*)**

In attuazione a quanto previsto dagli artt. 98 e 100 della L.R. 61/85, il presente regolamento disciplina la funzione di controllo degli atti comunali relativamente alla procedura di annullamento degli stessi, entro dieci anni dalla loro esecutività, qualora consentano opere in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione di norme, regolamenti o prescrizioni vigenti e l'applicazione dei poteri sostitutivi della Provincia nei confronti dei Sindaci inadempienti in materia di vigilanza urbanistico-edilizia.

**Art. 2 – FINALITA' (\*)**

Il presente regolamento si pone come finalità lo snellimento delle procedure di vigilanza e di controllo di cui all'articolo precedente, individuando altresì le competenze e i termini per l'emanazione dei provvedimenti provinciali anche in relazione alla normativa sopravvenuta alla L.R. 61/85 ed in particolare alla L. 8 giugno 1990 n. 142, alla L. 7 agosto 1990 n. 241 ed ai decreti legislativi 3 febbraio 1993 n. 29 e 25 febbraio 1995, n. 77.

**[ TITOLO II (\*\*)**

**DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO**

**Art. 3 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO**

*La procedura di attuazione delle funzioni di controllo si esplica nelle seguenti fasi:*

- a. accertamento della illegittimità*
- b. contestazione formale delle illegittimità*
- c. controdeduzioni degli interessati*
- d. parere della Commissione Urbanistica Provinciale*
- e. emissione del provvedimento definitivo*
- f. notifica/comunicazione del provvedimento definitivo agli interessati*

**Art. 4 – ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA'**

*Per accertamento è da intendersi il momento in cui c'è conoscenza del contrasto tra il provvedimento e le prescrizioni per esso stabilite, a seguito dell'effettivo raffronto fra l'uno e le altre sulla base di constatate situazioni di diritto e di fatto; questa fase si sostanzia nella verifica di rispondenza degli atti comunali alle norme che regolano la materia edilizia ed urbanistica.*

*(\*) Modificato con "Regolamento delle funzioni provinciali di cui all'art. 30 della L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il Governo per il Territorio" – D.G.P. n. 94/28613 del 23.5.2007*

*(\*\*) Abrogato con "Regolamento delle funzioni provinciali di cui all'art. 30 della L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il Governo per il Territorio" – D.G.P. n. 94/28613 del 23.5.2007*

*Dal momento in cui viene segnalata all'Amministrazione la presunta illegittimità, l'ufficio o gli uffici competenti, individuati dal Dirigente del Settore Urbanistica, nei successivi 30 giorni, avviano la fase di accertamento, anche avvalendosi della consulenza del Settore Legale della Provincia.*

*La fase di accertamento deve concludersi entro 120 giorni dall'avvio e comporta l'emissione dell'atto di contestazione formale, disciplinato dal successivo art. 5, dal quale decorre il termine di 18 mesi entro il quale l'atto illegittimo può essere annullato.*

#### **Art. 5 – CONTESTAZIONE FORMALE DELL'ILLEGITTIMITA'**

*A seguito dell'accertamento della presunta illegittimità di cui all'art. precedente, il Dirigente del Settore Urbanistica provvede, nei successivi 30 giorni, ad emettere l'atto di contestazione formale delle illegittimità riscontrate, da notificare al titolare, al proprietario, al progettista e al Sindaco del Comune interessato.*

*L'atto di contestazione formale costituisce anche avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; nello stesso deve essere indicato il responsabile del procedimento.*

#### **Art. 6 – CONTRODEDUZIONI DEGLI INTERESSATI**

*I soggetti interessati (titolare, proprietario, progettista e Sindaco) possono, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione formale, presentare le loro controdeduzioni.*

*Il termine suddetto non è da considerarsi perentorio; eventuali controdeduzioni pervenute fuori termine possono essere considerate e valutate fino al momento in cui la Commissione Urbanistica Provinciale avrà espresso il proprio parere.*

*Le controdeduzioni vengono esaminate dal Dirigente del Settore Urbanistica nei successivi 90 giorni, avvalendosi degli uffici competenti e, qualora il caso lo richieda, del Settore Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta del Dirigente del Settore Urbanistica.*

*Se le controdeduzioni riportano motivazioni di diritto e di fatto tali da superare i rilievi mossi e quindi la legittimare l'atto, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà ad archiviare il procedimento di annullamento, dandone notizia agli interessati.*

*Se al contrario le argomentazioni svolte in sede di controdeduzioni non sono tali da far superare la valutazione di illegittimità dell'atto, Il Dirigente del Settore Urbanistica chiederà al Presidente della Provincia di convocare la Commissione Urbanistica Provinciale.*

*La convocazione della C.U.P. si renderà necessaria anche nel caso in cui non dovessero pervenire controdeduzioni.*

#### **Art. 7 – PARERE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA PROVINCIALE**

*La Commissione Urbanistica Provinciale, titolare di compiti tecnico-amministrativi di carattere consultivo (art. 114 L.R. 61/85), convocata dal Presidente della Provincia, dovrà esprimersi sia sotto il profilo della illegittimità dell'atto comunale che sotto il profilo della annullabilità.*

*Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza almeno della metà dei componenti la Commissione.*

*La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.*

*La C.U.P. potrà:*

- a. ritenere legittimo il provvedimento comunale

- b. *ritenere illegittimo il provvedimento in quanto vengono riscontrate le violazioni contestate, senza ravvisare gli estremi per l'annullamento in quanto l'interesse alla conservazione della situazione esistente supera l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto;*
- c. *ritenere illegittimo e annullabile il provvedimento, in quanto vengono riscontrate le violazioni contestate e considerato l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto superiore all'interesse alla conservazione della situazione esistente.*

*Il parere della Commissione Urbanistica Provinciale, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere espresso entro 90 giorni dalla richiesta.*

#### **Art. 8 – EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO**

*Sulla Scorta del parere della Commissione Urbanistica Provinciale, la Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 35 della L. 142/90, dovrà emettere il provvedimento definitivo valutando sia la documentazione dell'ufficio che il parere suddetto.*

*Potrà quindi:*

- a. *archiviare il procedimento di annullamento, ritenendo legittimo il provvedimento comunale;*
- b. *dichiarare l'illegittimità del provvedimento, riscontrando le violazioni contestate, senza ravvisare gli estremi per l'annullamento, in quanto l'interesse alla conservazione della situazione esistente supera l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto;*
- c. *dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento, riscontrando le violazioni contestate e considerando l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto superiore all'interesse alla conservazione della situazione esistente.*

#### **Art. 9 – NOTIFICA E/O COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO AGLI INTERESSATI**

*Il provvedimento definitivo deve essere comunicato al Sindaco e agli interessati qualora la Giunta Provinciale deliberi di archiviare la procedura di annullamento (punto a dell'art. precedente).*

*Il provvedimento definitivo deve essere comunicato al Sindaco, agli interessati e alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale qualora la Giunta Provinciale deliberi di ritenere illegittimo ma non annullabile il provvedimento (punto b dell'art. precedente).*

*Il provvedimento definitivo deve essere notificato al Sindaco e agli interessati, nonché comunicato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale qualora la Giunta Provinciale deliberi di annullare il provvedimento (punto c dell'art. precedente).*

*La notifica agli interessati del provvedimento di annullamento deve avvenire entro 60 giorni dall'esecutività della deliberazione della Giunta Provinciale, e comunque entro il termine di 18 mesi dall'accertamento.*

*La notifica e la comunicazione del provvedimento definitivo è di competenza del Dirigente del Settore Urbanistica e costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.*

#### **Art. 10 – SOSPENSIONE DEI LAVORI**

*Qualora i lavori siano in corso all'atto dell'accertamento ed il loro prosieguo possa essere di pregiudizio all'assetto dei luoghi, il Dirigente del Settore Urbanistica dispone la*

*sospensione dei lavori con ordinanza notificata al Sindaco e agli interessati secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85.*

*L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro 6 mesi dalla sua emanazione, non sia stato disposto l'annullamento della concessione o della autorizzazione.*

### **Art. 11 – RIDUZIONE DEI TERMINI**

*Qualora venga disposta la sospensione dei lavori, i termini previsti per l'esame delle controdeduzioni, per l'espressione del parere del Settore Legale in merito alle stesse per il parere della Commissione Urbanistica Provinciale sono ridotti della metà. ]*

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO**

#### **Art. 12 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO**

L'esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 100 della L.R. 61/85, da parte del Presidente della Provincia nei confronti dei Sindaci inadempienti nel compimento di atti o provvedimenti, si esplica il fatto nelle diverse fasi della procedura di repressione dell'attività abusiva, e precisamente:

- a. accertamento di presunta attività edilizia abusiva;
- b. emissione del provvedimento cautelare;
- c. emissione del provvedimento definitivo.

#### **Art. 13 – ACCERTAMENTO**

L'accertamento da parte del Sindaco consiste nella verifica della regolarità delle opere da effettuarsi, ai sensi dell'art. 89 della L.R. 61/85, nei successivi 30 giorni dalla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia da parte degli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria.

Il Sindaco è tenuto a disporre l'accertamento anche a seguito di richiesta da parte della Provincia che la stessa inoltrerà per iniziativa propria o a seguito di segnalazioni da chiunque inviate.

Qualora il Sindaco, trascorsi 60 giorni dall'acquisizione della segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia o dalla richiesta della Provincia di cui al precedente comma non abbia disposto l'accertamento, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà a richiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi. L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la presunta violazione urbanistico-edilizia e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente stesso provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria sulla scorta della quale il Dirigente disporrà:

- a. l'emissione del verbale di accertamento, che dovrà essere, nei 15 giorni successivi, notificato al Sindaco per il seguito di competenza, e comunicato comunque agli interessati, in caso sia riscontrata l'irregolarità dell'opera;
- b. l'archiviazione della pratica, con comunicazione al Sindaco e agli interessati, in caso sia riscontrata l'insussistenza di presunta violazione urbanistico-edilizia.

L'emissione del verbale di accertamento o l'archiviazione della pratica costituiscono conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 14 – PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'irregolarità dell'opera disposto direttamente ovvero eseguito in via sostitutiva dalla Provincia, è tenuto, ai sensi dell'art. 91 della L. 61/85 entro 15 giorni dalla data del verbale nel primo caso o dalla data di notifica nel secondo, qualora i lavori siano in fase di esecuzione, ad emettere l'ordinanza di sospensione, che decade 60 giorni dopo la sua notifica, nel caso il Sindaco stesso non emetta entro tale termine il provvedimento definitivo.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine di cui al primo comma ad emettere l'ordinanza di sospensione, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti l'accertata violazione e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale dell'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria sulla scorta della quale il Dirigente stesso emetterà il provvedimento di sospensione che sarà notificato ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ordinanza di sospensione costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 15 – PROVVEDIMENTO CAUTELARE PER LOTTIZZAZIONI ABUSIVE**

Il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta concessione, disposto direttamente ovvero eseguito in via sostitutiva dalla Provincia, è tenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, ad emettere l'ordinanza di sospensione.

Qualora il Sindaco non provveda, entro 30 giorni dall'accertamento disposto direttamente ovvero dalla notifica del provvedimento eseguito in via sostitutiva dalla Provincia, ad

emettere l'ordinanza di sospensione, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce altresì avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni richiederà copia degli atti riguardanti l'accertata violazione e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria sulla scorta della quale il Dirigente stesso emetterà il provvedimento di sospensione che sarà notificato ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ordinanza di sospensione costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 16 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER INTERVENTI IN ASSENZA O IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DALLA CONCESSIONE EDILIZIA**

Qualora siano stati accertati interventi in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione edilizia il Sindaco, entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla data di notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, è tenuto, ai sensi dell'art. 92 della L.R. 61/85, ad emettere l'ordinanza di demolizione.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine di cui al primo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la violazione, e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria, sulla scorta della quale lo stesso Dirigente provvederà a convocare, entro 30 giorni, la commissione edilizia comunale.

Acquisito il parere consultivo della commissione di cui sopra il Dirigente emetterà l'ordinanza di demolizione che sarà notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli

effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ordinanza di demolizione costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 17 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER INTERVENTI IN PARZIALE DIFFORMITA' E PER RISTRUTTURAZIONI ABUSIVE**

Qualora siano stati accertati interventi in parziali difformità dalla concessione edilizia o di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione edilizia, il Sindaco, entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla data di notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, è tenuto, ai sensi dell'art. 93 della L.R. 61/85, ad adottare il provvedimento definitivo che consisterà:

- a. nell'emissione dell'ordinanza di demolizione, qualora la demolizione stessa non comporti pregiudizio alla parte conforme;
- b. nell'emissione dell'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, qualora la demolizione sia invece di pregiudizio alla parte conforme, determinata con le modalità previste dall'art. 93 della L.R. 61/85.

Qualora il Sindaco, non provveda entro il termine di cui al primo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la violazione, e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria e l'eventuale determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta delle quali lo stesso Dirigente provvederà a convocare, entro 30 giorni, la commissione edilizia comunale.

Acquisito il parere consultivo della commissione di cui sopra il Dirigente, a seconda dei casi di cui al primo comma, emetterà l'ordinanza di demolizione o l'ingiunzione di pagamento, che saranno notificate ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dei citati provvedimenti costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

## **Art. 18 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ABUSIVA ESEGUITI SU IMMOBILI NON VINCOLATI MA COMPRESI NELLE Z.T.O. DI TIPO "A"**

Qualora siano stati accertati interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili non vincolati ma compresi nelle Z.T.O. di tipo "A", il Sindaco, entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla data di notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, è tenuto, ai sensi del quinto comma dell'art. 93 della L.R. 61/85, a richiedere all'autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa il provvedimento definitivo da adottare.

Trascorsi 120 giorni dalla succitata richiesta il Sindaco, anche in assenza di tale parere, provvederà ad emettere l'ordinanza di restituzione in pristino o l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine di cui al secondo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la violazione, e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria e l'eventuale determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta delle quali lo stesso Dirigente provvederà a convocare, entro 30 giorni, la commissione edilizia comunale.

Acquisito il parere consultivo della commissione di cui sopra il Dirigente emetterà in conformità al parere dell'Autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali, qualora espresso, l'ordinanza per la restituzione in pristino o l'ingiunzione di pagamento, determinata dagli Uffici competenti, che sarà notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

In assenza del parere dell'Autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali, spetterà al Dirigente la decisione circa la restituzione in pristino o l'irrogazione della sanzione pecuniaria che, nel caso, sarà determinata dall'Ufficio competente.

La notifica dei citati provvedimenti costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

## **Art. 19 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER INTERVENTI IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE**

Qualora siano stati accertati interventi in assenza o in difformità dall'autorizzazione il Sindaco, entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla data di notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, è tenuto, ai sensi del primo comma dell'art. 94 della L.R. 61/85, ad emettere l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria.



Qualora il Sindaco non provveda entro il termine di cui al primo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la violazione, e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria e la determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta delle quali lo stesso Dirigente emetterà l'ingiunzione di pagamento che sarà notificato ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ingiunzione costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

## **Art. 20 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ESEGUITI SU IMMOBILI NON VINCOLATI MA COMPRESI NELLE Z.T.O. DI TIPO "A"**

Qualora siano stati accertati interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti su immobili non vincolati ma compresi nelle Z.T.O. di tipo "A", il Sindaco, entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla data di notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, è tenuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 94 della L.R. 61/85, a richiedere all'autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa il provvedimento definitivo da adottare.

Trascorsi 120 giorni dalla succitata richiesta il Sindaco, anche in assenza di tale parere, provvederà ad emettere l'ordinanza di restituzione in pristino o l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine di cui al secondo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la violazione, e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria e l'eventuale determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta delle quali lo stesso Dirigente provvederà a convocare, entro 30 giorni, la commissione edilizia comunale.

Acquisito il parere consultivo della commissione di cui sopra il Dirigente emetterà in conformità al parere dell'Autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali, qualora espresso, l'ordinanza per la restituzione in pristino o l'ingiunzione di pagamento che sarà notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

In assenza del parere dell'Autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali, spetterà al Dirigente la decisione circa la restituzione in pristino o l'irrogazione della sanzione pecuniaria che, nel caso, sarà determinata dall'Ufficio competente.

La notifica dei citati provvedimenti costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 21 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER MANCATO INVIO DELLA RELAZIONE PER OPERE INTERNE**

Qualora sia stato accertato il mancato invio della relazione per opere interne, il Sindaco, entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla data di notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, è tenuto, ai sensi del quinto comma dell'art. 94 della L.R. 61/85, ad emettere l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine di cui al primo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni richiederà copia degli atti riguardanti la violazione e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria e la determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta delle quali lo stesso Dirigente emetterà l'ingiunzione di pagamento che sarà notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ingiunzione costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

## **Art. 22 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER OPERE ABUSIVE ESEGUITE SU TERRENI DI PROPRIETA' DELLO STATO O ENTI PUBBLICI**

Nel caso siano state accertate opere conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione edilizia il Sindaco, ai sensi dell'art. 95 della L.R. 61/85, richiede un parere all'eventuale Ente interessato e convoca il Consiglio Comunale affinché dichiari se l'opera abusiva risulti o meno in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali.

Qualora il Consiglio Comunale dichiari l'opera abusiva non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali e vi sia il parere favorevole dell'Ente, il Sindaco è tenuto ad emettere un'ordinanza di acquisizione dell'opera al patrimonio o demanio dello Stato o dell'Ente pubblico interessato.

Se invece il Consiglio Comunale dichiara l'opera in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali o non vi sia il parere favorevole dell'Ente, anche quando si tratti di opera in parziale difformità, il Sindaco è tenuto ad emettere un'ordinanza di demolizione.

Qualora il Sindaco, non provveda entro 60 giorni dall'ordinanza di sospensione disposta direttamente o dalla notifica del provvedimento sostitutivo della Provincia, a richiedere il parere dell'Ente e a promuovere la convocazione del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà, entro i successivi 60 giorni, a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione degli atti, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad acquisire il parere dell'eventuale Ente interessato e/o a promuovere la convocazione del Consiglio Comunale entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni richiederà copia degli atti riguardanti la violazione e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisiti i necessari pareri, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente della successiva fase istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria, sulla scorta della quale lo stesso Dirigente emetterà l'ordinanza di acquisizione nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, o l'ordinanza di demolizione nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, che sarà notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ordinanza di acquisizione o dell'ordinanza di demolizione costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

## **Art. 23 – PROVVEDIMENTO DEFINITIVO CONSEGUENTE ALL'ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

In caso di annullamento di concessione o autorizzazione, le cui opere siano tuttavia conformi alla relativa istanza, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco, entro 60 giorni dalla notifica del

provvedimento di annullamento, applica con ordinanza motivata una sanzione amministrativa con le modalità di cui al primo comma dell'art. 96 della L.R. 61/85.

Qualora la procedura richieda la rimessa in pristino si procederà secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento.

Qualora il Sindaco, non provveda entro il termine di cui al primo comma ad emettere il provvedimento definitivo, il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà entro i successivi 60 giorni a chiedere informazioni sui motivi che hanno impedito l'adozione del provvedimento, comunicando contestualmente l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'atto del Dirigente, che sarà trasmesso anche agli interessati, costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni, il Dirigente del Settore Urbanistica solleciterà il Sindaco ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di 30 giorni, avvisandolo che in caso contrario ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni, richiederà copia degli atti riguardanti la violazione, e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria, e l'eventuale determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta delle quali lo stesso Dirigente emetterà l'ordinanza di rimessa in pristino o l'ordinanza di pagamento che sarà notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ordinanza costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **Art. 24 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI**

Il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà ad adottare provvedimento di sospensione degli atti previsti dal presente regolamento in presenza di richieste, da parte degli interessati di concessione od autorizzazione a sanatoria, ovvero in caso di ricorso amministrativo avanti al T.A.R. o al Capo dello Stato avverso i provvedimenti del Sindaco o della Provincia ovvero in presenza di procedimenti presso l'A.G.O..

La sospensione degli atti in presenza di istanza di concessione o autorizzazione a sanatoria avrà effetto sino alla pronuncia del Sindaco in merito.

Nel caso in cui il Sindaco accolga la suddetta istanza, si procederà all'archiviazione della pratica con comunicazione al Sindaco e agli interessati che costituirà conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Nel caso invece di non accoglimento dell'istanza da parte del Sindaco, il Dirigente del Settore Urbanistica assegnerà il termine di 30 giorni entro il quale il Sindaco dovrà emettere il provvedimento definitivo, avvisandolo che in caso contrario sarà richiesta copia degli atti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi con comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Sindaco non provveda entro il termine assegnato, il Dirigente del Settore Urbanistica, entro i successivi 60 giorni richiederà copia degli atti riguardanti la violazione e, nel contempo, segnalerà l'inerzia sindacale all'Autorità Giudiziaria.

Acquisita la documentazione, il Dirigente provvederà ad incaricare l'Ufficio competente dell'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, entro il termine di 60 giorni, fatti i necessari riscontri, provvederà a presentare al Dirigente del Settore Urbanistica il risultato dell'istruttoria e l'eventuale

determinazione della misura della sanzione pecuniaria, sulla scorta della quale lo stesso Dirigente provvederà a convocare, entro 30 giorni, la commissione edilizia comunale.

Acquisito il parere consultivo della commissione di cui sopra, il Dirigente emetterà l'ordinanza di demolizione o l'ingiunzione di pagamento che sarà notificata ai soggetti e secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91 della L.R. 61/85, nonché al Sindaco interessato per il seguito di competenza.

La notifica dell'ordinanza di demolizione o l'ingiunzione di pagamento costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Qualora avverso i provvedimenti sindacali inerenti il procedimento ovvero avverso i provvedimenti adottati dal Dirigente del Settore Urbanistica in via sostitutiva venga inoltrato da parte degli interessati ricorso amministrativo, il Dirigente medesimo disporrà la sospensione in via cautelare della procedura in corso fino alla pronuncia dell'organo giudiziario adito.

Parimenti il Dirigente del Settore Urbanistica disporrà la sospensione in via cautelare della procedura in corso nel caso di procedimenti pendenti presso l'A.G.O. fino al pronunciamento della stessa.

Sulla scorta delle decisioni del T.A.R. o del Capo dello Stato o dell'A.G.O., il Dirigente del Settore Urbanistica disporrà l'archiviazione della pratica ovvero darà corso all'esercizio dei poteri sostitutivi così come previsti nelle singole fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

L'archiviazione della pratica, che sarà comunicata al Sindaco e agli interessati, costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

#### **TITOLO IV**

#### **NORME FINALI**

##### **Art. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia, o un funzionario da questi delegato, è responsabile del procedimento relativo agli atti oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

##### **Art. 26 – MODIFICHE ED ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Eventuali modifiche e l'abrogazione totale o parziale del presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio Provinciale.

##### **Art. 27 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla seconda pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia che sarà eseguita, a cura del Settore Affari Generali, ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

##### **Art. 28 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle leggi vigenti in materia.